



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI,
TOSATO e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2015

Modifica all’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio del porto d’armi

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente articolo 35 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede, al comma 7, che il questore possa subordinare il rilascio del nulla osta che consente l'acquisto di armi alla presentazione di un certificato medico: un documento che escluda la presenza di malattie mentali o vizi lesivi, anche solo temporaneamente, della capacità di intendere e di volere del richiedente.

Il medesimo comma prescrive che il certificato debba essere redatto dal settore medico-legale delle aziende sanitarie locali o da un medico militare. Più recenti interventi operati con strumenti normativi di rango inferiore hanno però di fatto vanificato la possibilità di produrre dei documenti scritti dagli ufficiali del servizio sanitario militare, dando vita ad un notevole contenzioso e costringendo molti richiedenti a rivolgersi al servizio sanitario nazionale.

Ciò è accaduto a causa delle disposizioni presenti nell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità datato 28 aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998), secondo le quali «L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato».

In luogo dei medici militari previsti dalle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al citato regio decreto n. 773 del 1931, si è così iniziato a far riferi-

mento alle strutture sanitarie militari, rendendo praticamente inutili i certificati ottenuti dai medici militari operanti in regime di libera professione fuori dalle caserme e perciò privi dell'intestazione del servizio sanitario militare.

L'accesso alle strutture sanitarie militari è tuttavia precluso al personale civile e mancano previsioni che disciplinino la resa delle loro prestazioni a persone non appartenenti alle Forze armate. In questo modo, la fruizione di questo canale di certificazione è stata sostanzialmente interdetta ai non militari, alterando la portata delle norme originarie del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente iniziativa legislativa tende invece a reintegrarla, spazzando contestualmente via il pesante contenzioso accumulatosi per effetto dei ricorsi fatti da chi si è visto rifiutare la validità di certificati ottenuti da medici militari in servizio, ancorché operanti in regime di libera professione.

Tra i benefici attesi, conseguenti all'approvazione del provvedimento, vi è anche l'alleggerimento del carico burocratico gravante sulle aziende sanitarie locali, oberate di lavoro ed oggettivamente incapaci di rispondere in tempi ragionevoli alle richieste del pubblico.

Attesa l'urgenza di questo intervento normativo, che è al tempo stesso riparatore dei guasti prodottisi dopo il 1998 ed interpretativo della portata delle norme del 1931, se ne auspica la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 in materia di rilascio del porto d'armi)

1. Al comma 7 dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle parole: «da un medico militare» sono premesse le seguenti: «rilasciato, anche al di fuori delle strutture sanitarie delle Forze armate,».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

